



COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

AREA 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NUMERO 60/SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

DEL 14/07/2026

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CODICE CIG. BC652A655C -.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Determinazione n. 75 del 20/12/2023 veniva affidata la concessione del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie, extra tributarie e patrimoniali esigibili dell'Ente;
- che il servizio è stato svolto dalla Società I.C.A. Imposte Comunali Affini SpA con piena soddisfazione dell'Ente e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'onori e della proposta tecnica da questa presentata;

Visto l'articolo 49 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 che disciplina le ipotesi di deroga al principio di rotazione, stabilendo che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Visto il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente *“in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

Ravvisato:

- che la Società I.C.A. Imposte Comunali Affini ha attualmente in corso di espletamento il servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell'Ente, mediante l'utilizzo di procedura gestionale prodotta in house della stessa, adoperata peraltro anche dagli uffici comunali per i propri adempimenti, con ottimi risultati in termini di recupero, assicurando un servizio puntuale nei confronti dei cittadini e dell'Amministrazione, assicurando una accurata esecuzione del contratto mancando di fatto delle effettive alternative a garantire il compimento non solo delle predette attività rispetto a quanto espletato da I.C.A., ma anche in relazione agli applicativi gestionali utilizzati dalla stessa che rappresentano un effettivo surplus ai lavori, per giunta con dei prezzi altamente competitivi rispetto alla media di quelli praticati nel settore.
- che l'eventuale ulteriore frazionamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate afferente alla medesima fattispecie, così come l'utilizzo di procedure gestionali differenti da quelle attualmente in uso anche agli uffici e ai contribuenti per gli adempimenti di competenza, determinerebbe notevoli disagi nei confronti dell'utenza, oltre che una chiara duplicazione dei costi, laddove l'Ente si dovesse trovare nella condizione di dovere espletare una nuova procedura di gara, che potrebbe definire la presenza di due distinti soggetti gestori di fatto di medesime attività, che determinerebbe di sicuro delle ripercussioni negative nella gestione, ovvero nella certa corresponsione di oneri doppi da parte dell'Amministrazione, derivanti dalla auspicabile attivazione di medesime procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto passivo da parte di due distinti attori coinvolti;
- che l'attivazione di una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per la società I.C.A. vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza e ad ogni modo con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte di entrambi gli attori coinvolti;
- che a seguito di contatti intercorsi con la società I.C.A. al fine di potere riscontrare la eventuale disponibilità di questa a realizzare l'incarico de quo, questa si è resa disponibile ad eseguire le attività alle condizioni della proposta allegata;
- che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, e non è prevista la gestione sotto forma di concessione, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;
- che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*
- che l'art. 108, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, consente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i. ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- che il servizio de quo, nella modalità richiesta dall'Ente, cioè la forma di concessione e con corresponsione della relativa remunerazione ad aggio non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione, ancorché il sistema prevede espressamente il servizio a supporto;

Dato atto che comunque l'applicazione obbligatoria del MEPA ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio “acquisto” di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015) e che è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet con acquisizione di informazioni sui valori economici afferenti servizi analoghi conferiti da altre Amministrazioni, volta ad un confronto dei prezzi di mercato, e che è pervenuta la proposta di I.C.A.;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta iscritto all' Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali gestito dal Mef;

Ritenuto di affidare l'appalto al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio di accertamento e riscossione anche coattiva di proposto in forma di concessione risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione che potrà beneficiare di una riduzione dei normali carichi di lavoro decentrando le decisioni e la operatività a un soggetto esterno;

Constatato che le condizioni economiche saranno quelle della proposta allegata;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 140.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all'utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore iscritta all'albo dei concessionari della riscossione
- l'oggetto del contratto riguarda la Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili dell'Ente;
- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella offerta tecnico operativa presentata dalla ditta I.C.A.;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;

Visti gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

Visto l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Visto l'art. 26 della Legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;

Visti gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Visto il codice CIG acquisito dall'ufficio: BC652A655C;

Viste le disponibilità del Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con deliberazione C.C n. 27 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la D.G.C. n. 001 in data 16/01/2026 recante: “PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZI 2026-2028. Approvazione;

Ritenuto indispensabile provvedere in merito;

Visti i vigenti Regolamenti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa in questione con gli stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1) Di affidare la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate in sofferenza certe, liquide ed esigibili del Comune di Murello, per le ragioni espresse in premessa, alla società I.C.A. Imposte Comunali Affini SpA – Partita IVA 01062951007 iscritta al n. 62 dell'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97, fino al 30 giugno 2028 alle condizioni della proposta allegata, con possibilità per questa di portare a compimento fino a conclusione - materiale incasso e/o eventuale discarico per inesigibilità - le procedure di riscossione coattiva iniziate prima della conclusione del contratto.
- 2) Di approvare l'allegato capitolato d'oneri.
- 3) Di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Dott. Fabrizio MILLA